

COMUNE di CUSANO MILANINO

Città Metropolitana di Milano

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per le prestazioni relative al servizio tecnico per la redazione del documento di scoping, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) della variante generale al piano di governo del territorio vigente

Tra

L'Amministrazione comunale di Cusano Milanino, con sede in Cusano Milanino (Città Metropolitana di Milano), piazza Martiri di Tienanmen 1, rappresentato da _____, ivi domiciliato per la carica, di seguito denominato semplicemente «**amministrazione committente**», e _____, nato a _____ il _____ residente a _____, in via _____; e iscritto all'Albo professionale degli _____ della Provincia di _____ al n. _____, libero professionista/ nella qualità di _____, con recapito telefonico n. _____ con fax _____ e con indirizzo di posta elettronica certificata _____, in seguito indicato semplicemente "**tecnico incaricato**",

- il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____, in Via _____, quale Legale rappresentante della Società d'ingegneria/Associazione, ecc. _____ con recapito telefonico n. _____ con fax _____ e con indirizzo di posta elettronica certificata _____, in seguito indicato semplicemente "l' **incaricato**".

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nel servizio tecnico per la redazione del documento di scoping, del rapporto ambientale e di sintesi non tecnica nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) della variante generale al piano di governo del territorio vigente e nel supporto alle autorità procedente e competente per la VAS in sede procedimentale;

2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, nazionale e regionale, in quanto applicabili, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 come aggiornato in base al D.M. 11/6/87, n. 233 e D.M.G. 3/9/97, n. 417, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture" informa il Committente che a sua tutela è in vigore una polizza assicurativa n. _____ della compagnia _____ per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con un massimale di € _____

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, così come desumibili dalla lettera di invito a base di gara, consistono nella redazione del documento di scoping, del rapporto ambientale e di sintesi non tecnica nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) come definito dalla D.G.R. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 e nel supporto alle autorità procedente e competente per la VAS in sede procedimentale.

Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche con richiesta di eventuali varianti in corso di elaborazione.

2. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

3. Sono invece escluse dall'incarico, e l'amministrazione committente dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al tecnico incaricato, oggetto di apposito e successivo patto disciplinare o atto aggiuntivo al presente, con la determinazione dei relativi compensi, le prestazioni non espressamente contemplate nel presente articolo.

Art. 4. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, salvo quanto riguarda le riunioni collegiali oltre il numero stabilito al secondo comma dell'articolo 12 del presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

2. L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo a:

a) gli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici e DTB topografico

b) gli estratti degli strumenti urbanistici;

c) i rilievi di qualunque genere in suo possesso.

3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a:

a) effettuare tutti i sopralluoghi e i rilievi necessari per acquisire una approfondita conoscenza dell'ambito di intervento e del contesto di riferimento;

b) effettuare tutte le verifiche e i riscontri richiesti dalla normativa vigente.

c) produrre una copia cartacea di ogni elaborato progettuale ed ad uso ufficio ed eventuali copie necessarie richieste da enti terzi. Tali copie aggiuntive si intendono già retribuite con il compenso qui stabilito.

d) 1 cd-rom o dvd contenete due cartelle, una con tutti gli elaborati del progetto firmati digitalmente (formato in *.pdf.p7m) e una seconda cartella con tutti i file editabili;

I file si intendono editabili per questo Comune solo se redatti nei seguenti formati:

- .doc,

- .xls,

- .dwg

NON SONO AMMESSI ALTRI FORMATI

La mancata consegna del CD o del DVD darà motivo alla committenza di non pagare la prestazione resa. La mancanza della consegna dei file firmati digitalmente corrisponde alla mancata consegna del progetto.

Il progetto firmato digitalmente è quello ritenuto valido sotto ogni aspetto legale, pertanto le copie cartacee con firma autografa non sono ritenute valide.

4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Art. 6. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal responsabile del procedimento o dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 7. (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente, come segue:
fase 1) documento di scoping entro un mese e comunque entro il termine per la bozza di redazione della variante di PGT propedeutica alla prima conferenza di VAS;
fase 2) redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica da depositare entro 60 giorni dalla conferenza di scoping di cui alla fase 1;
fase 3) supporto della stesura del parere motivato conseguente alla conferenza di valutazione e propedeutico all'adozione del piano;
fase 4) eventuale supporto della stesura del parere motivato finale conseguente alla presentazione di osservazioni;
3. Ai fini dei termini per l'espletamento dell'incarico non vengono considerati tempi amministrativi per l'emissione di pareri e/o nulla/osta.
4. Diverse programmazioni o suddivisione delle fasi, eventuali proroghe o differimenti temporali, dovute ad esigenze del progetto o richieste del Committente, verranno preventivamente concordate tra le parti.
5. I termini per l'espletamento dell'incarico subiranno automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o differimenti di cui al capoverso precedente.

Art. 8. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al uno per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10, per ciascuna fase progettuale, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 7; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.

2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, è facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

2. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi)

importo complessivo del corrispettivo professionale oggetto del servizio tecnico per la redazione del documento di scoping, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) della variante generale al piano di governo del territorio vigente ammonta a € _____ (Euro _____) al netto di contributi e oneri fiscali e previdenziali e come dall'offerta presentata in sede di gara.

Nel caso in cui dovesse risultare impossibile o inopportuno rispettare tale importo l'Incaricato, con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza dell'incarico, con apposita e circostanziata relazione, farà presente la circostanza all'Amministrazione, proponendo un'adeguata soluzione. La data della comunicazione effettiva interrompe i termini previsti per l'espletamento dell'incarico. L'Amministrazione, tramite il R.U.P., entro quindici giorni, darà le opportune prescrizioni operative, sulla base delle quali proseguirà l'attività di progettazione. Di ciò si redigerà apposito Verbale tra l'Incaricato ed il R.U.P. In tale Verbale saranno ricomputati i termini previsti per l'espletamento dell'incarico.

Nel caso in cui, a seguito di prescrizioni operative del R.U.P., il costo a base d'asta dell'opera oggetto della prestazione subisca delle variazioni rispetto alla superiore previsione contrattuale, l'importo del corrispettivo professionale verrà rideterminato, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base dei lavori effettivamente previsti nel progetto, facendo riferimento alle modalità di calcolo operate per la determinazione dell'importo posto a base di gara.

2. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

3. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.

4. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 11. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- a) alla consegna del documento di scoping di cui alla fase 1 propedeutica alla prima conferenza di VAS:30%;
- b) alla consegna del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica: 60%;
- c) entro 30 giorni dalla deliberazione di approvazione definitiva degli atti e, comunque, dopo la consegna dei supporti digitali di cui all'articolo 5, aggiornati con le osservazioni e le eventuali controdeduzioni: saldo totale delle prestazioni.

2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni speciali e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfettariamente.

3. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 90 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna della documentazione progettuale alla amministrazione committente, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla presentazione della :

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente disciplinare con **l'indicazione del CIG;**

b) fattura fiscale in formato elettronico all'amministrazione indirizzata al Comune di Cusano Milanino: Codice Univoco ufficio _____ con **l'indicazione del CIG.**

5. Ai fini della tracciabilità i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato del soggetto incaricato e precisamente presso il conto con codice IBAN: _____ - presso _____ - filiale di _____

Art. 12. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente affidate anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, per un numero di riunioni non superiore a 15.

3) Nel caso si renda necessario un numero di riunioni maggiore, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione committente, al di fuori di quanto previsto al precedente articolo 10.

4) Per ogni riunione si conviene e stipula un prezzo unitario forfettario, comprensivo di spese di vacanza e quanto altro, pari a € 150,00.

Art. 13. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al Giudice. In tal caso è competente il foro dove ha sede la Stazione committente.

Art. 14. (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 15. (Privacy)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Professionista dichiara di essere stato informato delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati da parte del Committente e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista esprime il consenso affinché il Committente raccolga, conservi, utilizzi i dati di cui verrà in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l'adempimento del presente contratto.

3. Autorizza altresì il Committente a trasmettere tali dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e contrattuali.

Art. 16. (Segretezza e riservatezza)

1. Il Professionista si impegna ad osservare, e a fare osservare ai suoi dipendenti e collaboratori, il massimo segreto su tutti i dati forniti dal Committente.

2. Il Professionista, in particolare, dovrà mantenere la segretezza relativamente a disegni, specifiche e qualunque altro documento consegnatogli per l'esecuzione dei Servizi; tutta la documentazione fornita sarà conservata con riservatezza ed al termine dei Servizi sarà restituita al Committente.

3. Tutta la documentazione e le informazioni tecniche fornite dal Committente dovranno essere considerate di carattere strettamente riservato.

4. Esse non potranno quindi essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, salvo diversa esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente a terzi per l'esecuzione del presente Contratto.

Cusano Milanino, _____

Il tecnico incaricato

Il responsabile del Settore